

### Saluto ad una delegazione di funzionari della House of Lords

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che sta assistendo ai nostri lavori una delegazione di funzionari della House of Lords in Senato per un periodo di studi e di cooperazione amministrativa. Li salutiamo e auguriamo loro buon lavoro. *(Applausi)*.

#### Discussione del documento:

*(Doc. IV-quater, n. 2) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti (ore 17,14)*

#### Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 2, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, procedimento civile pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Treviso».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Non essendo presente in aula il relatore, senatore Giarrusso, chiedo al relatore facente funzioni, senatore Stefano, se intende intervenire.

STEFANO, *f. f. relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostituisco il relatore Giarrusso, che non era stato avvertito e oggi risulta assente, per evidenziare preliminarmente che, come precisato anche dall'ex senatore Stiffoni nella memoria scritta depositata il 21 maggio 2015, per i medesimi fatti la professoressa Faion ha presentato formale querela presso il tribunale di Padova, a seguito della quale è stato attivato il procedimento penale n. 8026/11, conclusosi con richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 23 giugno 2011 e, a seguito di atto di opposizione, con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del 18 giugno 2013.

Nel predetto decreto di archiviazione, adottato dal giudice per le indagini preliminari, è stata ritenuta l'operatività dell'articolo 68 della Costituzione.

Atteso che nel procedimento penale n. 8026/11 del giudice per le indagini preliminari l'autorità giudiziaria ha ravvisato d'ufficio l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex senatore Stiffoni nei confronti della professoressa Faion, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e archiviando conseguentemente le indagini, l'unico procedimento oggetto del sindacato della Giunta e oggi dell'Aula rimane quello civile n. 3804 del 2013, inerente ai medesimi fatti, in relazione al quale il predetto ex senatore chiede il pronunciamento del Senato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

La giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, basato su due presupposti. Il primo presupposto consiste nella sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle Aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna.

L'atto di sindacato ispettivo 4-00077, a firma del senatore Stiffoni, del 29 maggio 2008 contiene una critica molto accesa nei confronti della preside Faion (in occasione degli episodi di spaccio di droga verificatisi) rispetto alla quale si legge testualmente: «l'interrogante chiede di sapere: (...) alla luce dei gravi fatti avvenuti e delle carenze nella vigilanza da parte del dirigente scolastico, evidenziate in premessa, se non ritenga necessario interessare gli organi competenti al fine di sollevare dall'incarico la preside del liceo classico Canova di Treviso».

La corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni *extra moenia*, oggetto del procedimento civile in questione, e il predetto atto di sindacato ispettivo risulta quindi evidente, anche alla luce della circostanza che, come ha precisato la giurisprudenza della Consulta non è in alcun modo necessaria una puntuale e pedissequa corrispondenza dei testi, essendo sufficiente una corrispondenza sostanziale, ossia di significato, tra le espressioni usate *extra moenia* e le opinioni espresse *intra moenia*.

Rispetto al requisito del cosiddetto legame temporale, si rileva che il predetto atto di sindacato ispettivo è successivo di circa due mesi rispetto al primo articolo di stampa del 21 marzo 2008 e comunque successivo anche rispetto all'articolo apparso su «La tribuna di Treviso» del 25 maggio 2008.

In occasione dell'esame da parte della Giunta del documento relativo al senatore Gentile, è stato osservato dal relatore che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità

dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del legame temporale, purché tale atto risulti prevedibile sulla base della specifica situazione.

Per tali ed altri motivi – Presidente, considerato che è molto faticoso parlare con questo brusio in Aula – la Giunta ha deliberato, su proposta del relatore, senatore Giarrusso, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

#### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 17,25)***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 10, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor

Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 17067/12 RGNR)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti.

Chiedo alla relatrice, senatrice Lo Moro, se intende intervenire.

LO MORO, *relatrice*. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta, nella sua integralità, mentre oralmente mi limiterò a riepilogare qual è il punto della questione, anche per chi non avesse avuto il tempo di leggerla.

Signor Presidente, lei ha già detto che è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli a chiedere l'autorizzazione e ha già dato informazioni sufficienti su quanto deciso dalla Giunta. Quindi partirò dalle premesse, in fatto e in diritto, per poi dire qual è la proposta della Giunta.

Innanzitutto, la precisazione su quale sia l'autorità giudiziaria procedente, in questo caso non è una mera formalità, ma un elemento di sostanza, perché si tratta di intercettazioni telefoniche autorizzate nei confronti di terzi non parlamentari da altro giudice per le indagini preliminari e in particolare da quello presso il tribunale di Firenze. Il procedimento in cui sono state raccolte e acquisite queste intercettazioni telefoniche è dunque un altro procedimento, per la verità a carico sempre di Marcello Dell'Utri, oltre che di altri imputati, per un altro reato, che è il concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. In questo caso siamo davanti ad un'altra richiesta, perché queste intercettazioni sono state trasmesse alla procura di Napoli, che ne ha chiesto l'utilizzo per un altro procedimento penale, per fatti completamente diversi, in relazione ai quali è contestato un altro reato rispetto alla corruzione e, in particolare, il concorso in peculato.

Dunque, si tratta di due autorità diverse, c'è una parziale identità soggettiva, perché in entrambi i casi è imputato Marcello Dell'Utri, ma i fatti sono completamente diversi. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli ha ritenuto le conversazioni intercettate rilevanti e la loro intercettazione casuale, considerando le stesse sottoposte ad autorizzazione successiva delle Camere, come disposto dall'articolo 6 della legge n.140 del 2003. La richiesta di autorizzazione – a titolo di informazione per i colleghi – riguarda 49 conversazioni telefoniche su 52 che vedono coinvolto l'ex senatore Dell'Utri, registrate in un periodo che va dal 23 gennaio al 21 maggio 2012. È vero che le conversazioni telefoniche sono 49, ma si tratta di un numero che va rapportato con il numero complessivo, che è di 12.878 intercettazioni.

Salto tutta la parte riguardante la descrizione che abbiamo fatto per chiarire che si tratta di fatti diversi e di autorità giudiziarie che procedono

in maniera differenziata, una presso il tribunale di Firenze e l'altra – quello che ci riguarda – presso il tribunale di Napoli. Passando quindi al piano metodologico, occorre preliminarmente evidenziare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 390 del 2007, ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la direzione dell'atto di indagine, ossia se lo stesso sia rivolto sul piano funzionale nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se sia finalizzato a carpire elementi indiziari a carico del parlamentare, tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione.

In questo caso, per la verità, la decisione non è molto difficile da prendere, perché, per ciò che riguarda il fatto che ci sia una diversità, quello che stiamo esaminando è un caso di scuola, dal momento che c'è una totale diversità anche nei fatti per cui si procede. Quindi, l'idea che si possa procedere per questi fatti e che l'intercettazione sia stata decisa in maniera indiretta, per carpire qualcosa in relazione a questo processo, è un'idea fantasiosa, perché i fatti per cui si procedeva presso il tribunale di Firenze erano completamente diversi. L'occasionalità delle intercettazioni è dunque del tutto evidente: il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento n. 17337 del 2011, a carico di Marcello Dell'Utri e Marino Massimo De Caro, procedeva per concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inutile che mi dilunghi sul contenuto dei fatti contestati, in quanto anche l'imputazione ne attesta la diversità. Del procedimento presso il tribunale di Firenze, comunque, il Senato non è stato investito dalla competente autorità giudiziaria, quindi non se ne deve occupare. L'ambito conoscitivo della Giunta è necessariamente circoscritto, sul piano sostanziale ma anche procedurale, alle richieste di utilizzo in titolo trasmesse da un giudice diverso e per un diverso fine.

A parte questa considerazione anche sulla occasionalità che emerge in maniera obiettiva dagli stessi documenti, e che tra l'altro non è stata contestata neanche dall'interessato che non ha presentato alcuna memoria pur avendo avuto la possibilità di farlo, l'altro elemento che va indagato è quello sulla necessità, o meglio sulla non implausibilità della intercettazione. Anche in relazione a questo mi pare che non ci siano dubbi di alcun genere.

Naturalmente per tutto questo dobbiamo richiamare il contenuto dell'ordinanza del giudice e sotto questo profilo posso evidenziare che in essa si fa ampiamente riferimento alla necessità di queste intercettazioni. In particolare l'autorità giudiziaria scrive che «gli esiti delle intercettazioni sopra ricordate rendono indispensabile l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate, perché dalla loro lettura emerge come il Dell'Utri mostrava un particolare interesse per il contenuto della biblioteca partenopea di cui l'amico De Caro era direttore». E ancora, a pagina 25 dell'ordinanza si chiarisce, rispetto alle ulteriori intercettazioni, che «le stesse ap-

paiono rilevanti per ricostruire il rapporto tra Dell'Utri e De Caro; costituiscono la prova degli stretti rapporti, anche di carattere fiduciario, intercorrenti tra i due e sono illuminanti del ruolo avuto da Dell'Utri nella vicenda relativa alla nomina di De Caro». In conclusione, nel caso di specie la necessità dell'intercettazione è evidente così come la occasionalità.

Per queste ragioni io ho proposto alla Giunta, che ha votato a maggioranza queste conclusioni che ripropongo all'Assemblea, che sia concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al documento in discussione.

Ho già detto – e quindi mi limito a ribadirlo – che non abbiamo elementi diversi provenienti dall'interessato e aggiungo, perché è un'argomentazione suggestiva ed è più che motivata nella relazione scritta, che in questo caso non dobbiamo fare alcun riferimento all'eventuale legittimità o illegittimità, perché non siamo la Corte di cassazione, ma il Senato e gli elementi che dobbiamo valutare sono quelli della occasionalità e della necessità. Questo perché? Cosa succederebbe se nell'altro processo, quello presso il tribunale di Firenze, venisse sancita l'illegittimità delle intercettazioni, ovviamente per via giudiziaria? Chiaramente, se le intercettazioni sono illegittime non sono utilizzabili, ma questo non interferisce sul giudizio di oggi che è riferito all'altro procedimento. Allo stato non siamo stati informati di nulla di tutto questo, quindi ci limitiamo ad osservare gli aspetti di nostra competenza. Per queste ragioni non penso che si possa evitare di confermare la votazione che c'è stata in Giunta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, premettendo che vorrei rappresentare il fatto che il collega Giarrusso è a casa in malattia e non assente per altri motivi, come qualcun'altro ha specificato, e che non eravamo al corrente di dover trattare gli argomenti che sono stati introdotti nella Conferenza dei Capigruppo di oggi, vado ad affrontare la questione legata al documento ora in esame.

Stiamo parlando dell'ex senatore Dell'Utri. Forse la vicenda potrebbe sembrare marginale, perché stiamo parlando di sottrazione di libri antichi da una biblioteca. Però la questione è importante e non va sottovalutata perché fa capire qual è la misura della persona, che rapporto ha con la pubblica amministrazione, che rapporto ha con la cosa e con i beni pubblici.

Nella richiesta del giudice per le indagini preliminari viene precisato che il De Caro, il direttore della biblioteca, «dopo aver assunto le funzioni

di direttore della biblioteca, grazie anche alle protezioni politiche di cui da tempo godeva (...)» – ecco un altro meccanismo che purtroppo ancora esiste – «acquisiva il controllo totale della biblioteca (...) e consentiva l'accesso abusivo e incontrollato». Questo dà un po' il quadro nel quale si muoveva l'ex senatore dell'Utri e in cui si muove, purtroppo ancora adesso, gran parte della politica italiana, anche di quella presente in questa Camera e nell'altra.

Il dottor Dell'Utri avrebbe «consentito l'attività di spoliazione della biblioteca», avrebbe favorito «l'ascesa del De Caro ai vertici dell'amministrazione statale» anche in vista della possibilità di incarichi ministeriali e della loro compatibilità con funzioni «di direttore di una biblioteca famosa» appunto per quelle raccolte che erano invidiate in tutto il mondo e che è stato consentito sottrarre e portare altrove.

Credo che tale vicenda non vada sottovalutata ed ho voluto intervenire in sede di dichiarazione di voto per evidenziare quale sia il rapporto che c'è sempre stato tra la politica, le nomine, gli incarichi affidati, gli scambi e tutto ciò che ne consegue. Sappiamo che nei confronti dell'ex senatore Dell'Utri sono state avanzate accuse ben più pesanti: di organicità alla criminalità organizzata e alla mafia. Ebbene, questa può sembrare una cosa irrilevante, ma invece dà l'idea di come la cultura mafiosa, sia insita talvolta in alcune persone e di come difficilmente venga meno; una cultura che prevede che la cosa pubblica non sia tale ma a disposizione di chi ne ha l'accesso.

Per questo motivo voteremo a favore dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni. Stiamo parlando dell'articolo 68 della Costituzione, che forse sarebbe il caso di affrontare una volta per tutte, per eliminare il privilegio di cui gode la classe politica di dover ricevere un'autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza che finisce per bloccare l'attività giudiziaria in caso di intercettazioni, sequestro o arresto; e tutto ciò affinché la casta possa continuare a tutelare se stessa rispetto alle accuse che le vengono avanzate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE BIASI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, mi pare che si stia prendendo un po' troppo il vizio di avere le primazie etiche in quest'Assemblea. Voglio ricordare, a prescindere dalla vicenda di Dell'Utri su cui non intervengo, che la vicenda della biblioteca dei Girolamini è stata sollevata alla Camera dei deputati da me quando ero nella Commissione cultura. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Crimi)*, quindi non è il caso di dire che anche in quest'Aula c'è l'andazzo comune della politica. Per cortesia, non parliamo di cose che non si conoscono.

Inoltre, vi sono anche delle imprecisioni nelle cose testé dette dal collega Crimi, per cui non usiamole per farci propaganda. Quella della biblioteca dei Girolamini è una vicenda squallida di questo Paese. Si è trattato

di nominare direttore della biblioteca chi non aveva neanche i requisiti per ricoprire tale incarico; parliamo della biblioteca di Giambattista Vico e vi sono coinvolti anche ordini monacensi. La faccenda è quindi un po' più complicata di quella che potrebbe riguardare semplicemente una nomina. Dato che, com'è noto, ci sono più cose in cielo e in terra che non nella filosofia del senatore Crimi, chiederei almeno un po' di sobrietà. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Battista, D'Anna e Zuffada).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, di cui al documento IV, n. 10, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

*(Segue la votazione).*

CASTALDI (M5S). Verdini, devi votare verde!

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV, n. 13) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Domenico De Siano, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (ore 17,42)***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 13, recante: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione del-

l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Domenico De Siano nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 56502/2010 RGNR – n. 33575/2015 RG GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 416, primo, secondo e quinto comma, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 5) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 6) 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende integrare la relazione scritta.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, credo che sia utile a tutti che io rappresenti sul piano metodologico il ragionamento che ho proposto alla Giunta e sul quale quest'ultima ha deliberato a maggioranza, poiché trattasi di un provvedimento di custodia cautelare e quindi restrittivo della libertà personale di un nostro collega.

Inizio allora precisando, sul piano meramente metodologico, che nell'istruttoria della richiesta di arresti domiciliari in questione (come di ogni altra richiesta di arresti domiciliari) tutte le valutazioni vanno ricondotte e circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta, ed oggi dell'Assemblea, che, per un principio di separazione di poteri, non possono sostanzarsi in un giudizio di riesame di identica portata rispetto a quello contemplato dall'articolo 309 del codice di procedura penale spettante invece all'esclusiva competenza del cosiddetto tribunale della libertà, né tantomeno può connotarsi secondo modalità concrete atte a farlo assurgere ad un improprio quarto grado di giudizio per le misure cautelari aggiuntivo rispetto al predetto secondo grado e alla fase processuale successiva dinanzi alla Cassazione.

Ritengo pertanto imprescindibile attenerci rigorosamente a tale impostazione metodologica senza sconfinare in campi riservati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, atteso che tale approccio consentirebbe alla Giunta di assumere un ruolo giurisdizionale improprio, suscettibile di sovrapporsi indebitamente con quello spettante al tribunale del riesame come pure con quello spettante alla Cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma settimo, della Costituzione. Ciò si porrebbe, peraltro, in

contrasto con il profilo funzionale, ossia con la tutela della funzione parlamentare che costituisce il substrato giustificativo di tutto il sistema delle inviolabilità previsto dalla Costituzione le quali rappresentano deroghe al principio di uguaglianza ed in quanto tali sono ammesse in tale valenza derogatoria solo in relazione agli stretti limiti della tutela della funzione parlamentare, l'unica soggetta a valutazione del Senato attraverso il sindacato sul cosiddetto *fumus persecutionis*.

A questo proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010, nel prevedere che il sindacato della Giunta si estenda non solo al requisito per così dire negativo dell'assenza di *fumus persecutionis*, ma anche a quello positivo della necessità dell'atto, ha precisato tuttavia che il sindacato non deve consistere in un riesame dei presupposti di necessità già vagliati dall'autorità giudiziaria quanto in un potere di riscontro, attraverso la motivazione dell'atto, la mera non implausibilità dello stesso sotto il profilo dell'assoluta necessità.

Alla luce di tale approccio, evidenzio, in relazione ai profili di cui alla sopracitata sentenza della Consulta n. 188 del 2010 (che richiamerò più volte), che la motivazione dell'atto esplicita le esigenze cautelari e sostiene, con specifico riguardo alle fattispecie di cui all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, che il senatore De Siano potrebbe, in base ad un giudizio prognostico, reiterare i reati contestati con particolare riferimento (sottolineato in modo pregnante nella motivazione) al reato di associazione a delinquere. Credo che su tale motivazione andasse svolta, così come abbiamo fatto, la verifica di non implausibilità richiamata nella sopracitata sentenza della Corte costituzionale.

Chiarisco che sicuramente non sono emersi elementi atti a configurare un *fumus* di primo grado, inteso come la soggettiva intenzione persecutoria del magistrato. Parimenti, a mio avviso non sono emersi nemmeno elementi atti a connotare il *fumus* di secondo grado, ossia le modalità particolari dell'azione promossa dai magistrati atti a far trapelare, da elementi oggettivi, il *fumus*.

Gli elementi degni di approfondimento riguardano soprattutto il cosiddetto *fumus* di terzo grado, il quale attiene alla manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria. A tal proposito, va ancora ribadito che la Giunta non può sostituirsi al giudice per le indagini preliminari nella valutazione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, non potendo quindi estendere il proprio sindacato agli eventuali profili di infondatezza dell'ordinanza. L'unica eccezione ammessa a tale approccio è quella relativa agli aspetti di infondatezza caratterizzati da una parvenza manifesta e macroscopica, percepibile *ictu oculi* e in maniera indubbia e idonei quindi a connotare un *fumus persecutionis* oggettivo.

Nel caso di specie, l'annullamento da parte del tribunale del riesame del capo relativo all'associazione a delinquere può fornire elementi di riflessione in tal senso, atteso che la motivazione delle esigenze general-preventive contenuta nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari fa riferimento soprattutto a tale reato. Ad utilità di tutti i colleghi dell'As-

semblea, evidenzio che a pagina 89 dell'ordinanza (pagina 92 del documento) si legge testualmente: «Tale prognosi circa il futuro comportamento degli indagati a cui è contestato il delitto di cui al capo A), si fonda innanzitutto sull'inserimento degli stessi in una struttura associativa tuttora operativa». Il delitto di cui al capo A), ossia l'associazione a delinquere, assurge quindi a perno per indicazione stessa del magistrato procedente, su cui poggia il pericolo di recidiva.

A conferma di tale impostazione seguita dal giudice delle indagini preliminari, a pagina 91 dell'ordinanza (pagina 94 del documento) si legge: «Orbene, quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere, non può che predisporre lo strumento cautelare degli arresti domiciliari, idoneo a preservare le esigenze special preventive (...)». Da questa ricostruzione, quindi, appare evidente che la misura degli arresti domiciliari è stata commisurata dal magistrato procedente in relazione al capo di imputazione relativo all'associazione a delinquere. Non avrebbe infatti avuto senso l'*incipit* della sopracitata frase: «quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere».

Evidenzio altresì che il capo A) relativo all'associazione a delinquere è stato caducato ad opera del tribunale del riesame. Conseguentemente, sempre in virtù di un approccio di separazione dei poteri, non rientra sicuramente nei compiti della Giunta e dell'Assemblea quello di sindacare tale decisione giurisdizionale, essendo noi obbligati a prenderne atto, anche in virtù della circostanza che l'annullamento del capo di imputazione in questione comporta la caducazione dello stesso, non più efficace e non più esistente e conseguentemente non più soggetto alla nostra valutazione. È il giudice (in particolare il tribunale del riesame) che, nella propria autonomia di giudizio, ha caducato il capo relativo all'associazione a delinquere; ma, se noi dobbiamo necessariamente prendere atto di tale caducazione, allo stesso modo siamo obbligati, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010, a verificare la non implausibilità riguardo alla motivazione dell'atto.

Evidenzio anche, pregando i colleghi di concedermi ancora tre minuti...

PRESIDENTE. Glieli do anche io tre minuti, senatore Stefano.

STEFANO, *relatore*. Non pensavo di avere il tempo contingentato.

In relazione al documento De Siano, assume rilievo la questione della gravità dei reati contestati (che inizialmente comprendevano anche l'associazione a delinquere), presupposto necessario, secondo una prassi parlamentare ampia, per la concessione dell'autorizzazione all'arresto di un parlamentare, atteso che l'applicazione allo stesso di una misura cautelare detentiva è suscettibile di modificare la composizione numerica dell'Assemblea, alterandone il *plenum*. La finalità precipua sottesa alla garanzia dell'inviolabilità deve essere necessariamente orientata nella direzione della salvaguardia della funzione parlamentare e a conferma di tale impostazione basti rilevare il dato – sancito anche dalla Corte costituzionale –

dell'irrinunciabilità di tale prerogativa da parte dell'interessato, atteso che la salvaguardia della funzione parlamentare riveste natura di diritto indisponibile da parte del senatore inquisito ed è quindi rimessa alla nostra esclusiva valutazione.

Alla luce di tale approccio funzionale, in passato le Camere hanno autorizzato l'arresto solo per undici volte ed esclusivamente per otto parlamentari. In particolare, la giurisprudenza parlamentare ha ritenuto costantemente, fino alla XV legislatura, che l'esigenza di tutela del *plenum* dell'Assemblea potesse subire una deroga, ancorata a parametri di ragionevolezza, esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato fosse di particolare gravità ed efferatezza. E il reato depotenziato dalla caducazione parziale del tribunale del riesame credo che potrebbe non essere più idoneo a giustificare la riduzione del *plenum* dell'Assemblea conseguente alla misura cautelare.

Aggiungo velocemente, sull'impianto complessivo, che gli altri coindagati del senatore De Siano per gli stessi reati rispetto ai quali oggi, a seguito del riesame, il senatore De Siano risulta indagato non sono stati soggetti ad alcuna misura restrittiva. E, quindi, questa nostra valutazione giuntale che oggi rimetto all'Assemblea porta a parificare una posizione che – secondo noi – è allo stesso livello di altri coindagati.

Infine, per i due reati presunti rispetto ai quali il senatore De Siano è indagato insieme ad altri, esistono delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno voluto evidenziare la legittimità dei procedimenti amministrativi di aggiudicazione.

Per tutto questo insieme di ragioni, la mia proposta alla Giunta è stata approvata a larga maggioranza e io la rimetto all'autorevole esame di quest'Assemblea.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Mandalisca» di Cefalù, in provincia di Palermo, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del documento IV, n. 13 (ore 17,55)**

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, non ci siamo. La componente del Movimento 5 Stelle rappresentata nella Giunta per le immunità è stata l'unica ad aver votato in senso diverso da tutte le componenti degli altri Gruppi, respingendo la proposta oggi illustrata dal presidente Stefano. Provo allora a sintetizzare molto brevemente le ragioni che ci hanno spinto a questa determinazione e che oggi motiveranno il nostro voto contrario.

Vorrei partire da una considerazione su quanto avvenuto in Aula proprio poco fa, come spunto di riflessione che poi condurrà a un certo ragionamento. Il capogruppo del Partito Democratico, il senatore Zanda, all'inizio di questa seduta, ha dato una comunicazione relativa alla assoluzione in via definitiva di un nostro collega, il senatore Margiotta, alla fine della quale è scattato l'applauso. Noi ovviamente non possiamo che essere contenti che un senatore, un membro di quest'Assemblea, sia stato assolto in via definitiva. Immagino, però, che tutti noi si possa condividere l'idea che, se è giusto felicitarsi in maniera pubblica così esteriorizzata per un'avvenuta assoluzione di un parlamentare, allo stesso modo dovremmo essere pronti – e quest'Assemblea dovrebbe essere pronta – a compiere gesti pubblici e massimamente esteriorizzati tutte le volte che è successo o, eventualmente, succederà che membri di quest'Assemblea o dell'altro ramo del Parlamento siano invece attinti da sentenze definitive di condanna.

Signori, o ci mettiamo in testa che dobbiamo dare un segnale al Paese che sta là fuori e che ci guarda, che la politica vuole veramente riconquistare la fiducia e che i parlamentari non sono una casta, oppure non ce ne sarà per nessuno; o, almeno, non ce ne sarà per chi alle parole non fa seguire i fatti. Sul punto mi aspetto che, in futuro, qualora malauguratamente dovesse accadere che un parlamentare sia attinto da una sentenza di condanna, si alzi qualcuno in quest'Aula e proponga – che so – un fischio collettivo invece di un applauso.

Ma veniamo al caso che ci occupa.

Dalla relazione del presidente Stefano si è ricostruito l'*iter* che ha condotto la maggioranza dei membri della Giunta alla proposta di respingimento dell'autorizzazione alla misura coercitiva personale degli arresti domiciliari nei confronti del senatore De Siano. Si è detto che, poiché il tribunale del riesame ha fatto caducare il capo di accusa di associazione a delinquere per mancanza di gravi indizi – evidentemente, come sappiamo, non è un giudizio assolutorio in senso pieno quello del tribunale del riesame – non persistevano le esigenze cautelari in tema di gravi indizi di colpevolezza che giustificavano il mantenimento della misura cautelare disposta dal gip, venendo meno, appunto, le giustificazioni in relazione al reato di associazione a delinquere. Occorre, però, ricordare che permangono le imputazioni per fatti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché di concorso in perturbata libertà degli incanti.

Non è che in questa sede si voglia indossare la veste di giustizialisti ad ogni costo, ma nel momento in cui diciamo – ed è stato detto anche nella relazione – che il Senato non vuole costituire un tribunale speciale,

un giudice di quarto grado, che interferisca con la normale attività giudiziaria, dobbiamo anche considerare che comunque la misura cautelare, ad oggi, permane, limitatamente ai reati di corruzione e turbativa d'asta. Se facciamo finta di non vedere che è questa la realtà, non solo continuiamo a dare il messaggio, anche all'esterno, che applaudiamo chi viene assolto; non solo stiamo zitti zitti quando qualcuno viene condannato ma, ancora una volta, il cittadino normale non riesce a vedere i membri del Parlamento come suoi degni rappresentanti.

Il filtro di questo tipo di immunità – per carità – in via astratta è ragionevole: è una misura di protezione introdotta all'inizio per mettere un filtro a un'azione giudiziaria che potrebbe essere distorta e che potrebbe veramente rappresentare un *fumus persecutionis*, un caso in cui il potere giudiziario potrebbe intervenire in maniera mirata a colpire un politico o una forza politica.

Se il principio è giusto, come lo sono tanti che regolano l'attività parlamentare, nel corso del tempo si è distorto, e ancora oggi – questo è l'ultimo esempio – se questa Assemblea dovesse approvare la proposta della Giunta, continuerà su questa strada.

Rispetto al fatto, richiamato anche dal presidente Stefano, che la giurisprudenza parlamentare, ancorata a parametri di ragionevolezza, ha nella maggior parte delle volte riconosciuto che le misure limitative della libertà dei parlamentari valgono esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato sia di particolare gravità o efferatezza, bisogna essere pronti a spiegare fuori, a tutte le persone che oggi sono in carcere o agli arresti domiciliari o attinte da misure limitative della libertà – o che lo saranno da domani in poi – perché loro sì e noi no. Ogni ragionamento non sembra trovare alcun convincimento rispetto a quanto è stato rappresentato nella proposta del Presidente della Giunta. Questa è una giurisprudenza parlamentare che vorremmo respingere cambiando il suo corso, fermo restando, ovviamente, il sacrosanto diritto-dovere (in questo caso del senatore De Siano) di difendersi opportunamente davanti all'autorità giudiziaria.

Noi non stiamo parlando dell'innocenza o della colpevolezza di qualcuno, ma del ruolo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deve svolgere in questo Parlamento. Altrimenti dovremmo spiegare perché è venuta meno l'accusa, o meglio sono venuti meno i gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione a delinquere. Dovremmo spiegare per quale motivo chi oggi è agli arresti domiciliari, o magari in carcere, per fatti di corruzione o turbativa d'asta non può godere di quello che ormai sembra essere un privilegio indifendibile, e che speriamo nel prossimo Senato – semmai vedrà la luce il «Senatarellum» *monstrum* che verrà fuori dalla riforma costituzionale – verrà abrogato, a maggior ragione, proprio perché l'immunità astrattamente ragionevole non diventi strumento di ricovero di quella classe politica, certo non la migliore – mi riferisco ai Consigli regionali – che troverà usbergo trincerandosi dietro scudi di tal genere.

Il Movimento 5 Stelle, quindi, voterà no alla proposta di respingimento della richiesta degli arresti domiciliari (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, francamente mi lascia molto perplesso l'intervento del senatore Buccarella, due volte collega, una volta come senatore e l'altra come avvocato che è persona che ho sempre stimato anche per la sua preparazione specifica nei temi che stiamo trattando. Mi lascia perplesso perché oggettivamente o non ha fatto una buona lettura degli atti oppure non ha ascoltato in maniera attenta le motivazioni portate dal relatore Stefano quando ha proposto di respingere la richiesta formulata di sottoporre il senatore De Siano agli arresti domiciliari. Io ascolto e gradirei anche essere ascoltato.

Il collega Buccarella probabilmente non ha approfondito molto i temi. La risposta che si può dare alla domanda che ha fatto è semplicissima, a prescindere dal fatto che è stato spiegato in maniera esaustiva il motivo per cui essa è stata formulata, che trova riscontro nella semplice lettura degli atti.

Noi non possiamo paragonare il fatto del quale ci stiamo oggi occupando ad un caso per cui, con medesimi capi di imputazione, c'è gente che sta in galera. Nessuno contesta che si debba stare in galera a determinate condizioni, a patto che sussistano quei requisiti che la legge prevede e impone. E, quindi, parlare di fatti che non conosciamo, per i quali sono stati disposti degli arresti, effettivamente ci indurrebbe a parlare di cose delle quali non conosciamo gli esatti contorni.

Nella fattispecie, debbo dire che la relazione del collega Stefano è stata addirittura molto stringata, perché tanti elementi potrebbero essere portati all'attenzione dell'Assemblea. La relazione scritta è stata, invece, assolutamente esaustiva.

Mancano oggi tutti quegli elementi che avevano indotto inizialmente il giudice a richiedere la misura cautelare, e, non ultimo, anche il fatto che è stato già depositato l'avviso di conclusione di indagini, che significa cristallizzazione delle prove. E questo è uno degli elementi essenziali da considerare, perché le prove che sono agli atti sono ormai cristallizzate, e noi viviamo in un sistema in cui la privazione della libertà di un individuo deve essere sempre l'*extrema ratio*.

La riprova è data dalla circostanza che nessuno dei coimputati, pur avendo i medesimi capi d'imputazione, è sottoposto ad alcuna misura restrittiva, e mi sembra che la misura più grande sia quella dell'obbligo di firma per qualcuno di essi.

In base a questi elementi si spiegano le motivazioni per cui il relatore Stefano ha formulato la proposta di respingere la richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari per il collega De Siano.

Infine, voglio richiamare il contenuto delle dichiarazioni svolte in precedenza. Noi non accettiamo lezioni di alcun genere, anche per il fatto che rispettiamo le decisioni della magistratura, di qualunque segno esse siano. In quest'Aula abbiamo dimostrato sempre il massimo rispetto per

quelle decisioni, e di recente anche con provvedimenti che sono stati smentiti dalle decisioni di altri organi della stessa magistratura.

In questo senso, abbiamo svolto, anche in Giunta, un lavoro di approfondimento, che ci consente agevolmente di sostenere la proposta formulata. E, pertanto, il Partito Democratico voterà a favore della proposta del collega Stefano.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di negare l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

SILVESTRO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, domenica scorsa, cittadini e professionisti di Bologna e dell'Emilia-Romagna hanno appreso da un quotidiano che, a seguito di una sanzione comminata dallo specifico Ordine, alcuni medici sono stati sospesi dall'esercizio professionale per aver predisposto protocolli di *team* che prevedono, per particolari, specifiche e puntualmente dettagliate situazioni, che gli infermieri operativi sulle ambulanze del Servizio sanitario di urgenza ad emergenza medica-118 possano somministrare farmaci salvavita.

Quei medici sono stati sanzionati perché hanno previsto un utilizzo pertinente e mirato di competenze infermieristiche certificate e acquisite dopo anni di studio accademico; di abilità tecnico-scientifiche mantenute costantemente nel tempo; di esperienze professionali pluriennali: tutti ele-